

STUDIO BELCASTRO

Dott. Claudio Belcastro

*Dott. Antonio Albanese Dott. Emanuela Candido Rag. Maria Teresa Cimarosa Rag. Sandra Macri
Dott. Cristina Pelle Rag. Caterina Piccolo Dott. Sergio Policheni Rag. Santina Sansotta
Dott. Francesco Strangio Dott. Giovanni Teotino
116 Via Marconi – 89044 – Locri (Rc) – tel 0964 21530 fax 0964 22151
e-mail claudio.belcastro@studiobelcastro.it web www.studiobelcastro.it*

*CIRCOLARE INFORMATIVA
N. 13/2011 DEL 01/11/2011*

1) PAGAMENTO FRAZIONATO PER SOMME PARI O SUPERIORI AD € 2.500

1.1 Il frazionamento dei pagamenti

Per come già anticipato al punto 4 della nostra precedente circolare n. 11 del 9.10.2011, a partire dal 13.8 u.s., la cosiddetta “Manovra di Ferragosto” ha ridotto ad € 2.500 il limite per l’utilizzo del denaro contante, degli assegni bancari o postali/circolari e dei vaglia postali o cambiari e dei libretti di deposito bancari o postali al portatore.

A seguito della riduzione della soglia per i trasferimenti di denaro contante non è quindi più possibile effettuare pagamenti tra soggetti diversi in un’unica soluzione in contante di importo pari o superiore a € 2.500.

Molto spesso i Clienti dello studio si sono posti il dubbio se l’effettuazione di molteplici trasferimenti di denaro contante, singolarmente di importo inferiore alle soglie sopra delineate, ma di ammontare complessivo superiore, debbano essere o meno assoggettati alla disciplina in esame.

Su tale aspetto è intervenuta già da tempo la direzione antiriciclaggio del Ministero dell’Economia con un parere (il n. 28107 dell’8/4/2009) rilasciato in risposta ad alcuni quesiti posti dal Consiglio nazionale del notariato.

Secondo detto parere rilasciato dalla direzione antiriciclaggio, non è ravvisabile la violazione del divieto, nel caso in cui il trasferimento considerato nel suo complesso sia il risultato della adizione di operazioni sostanzialmente distinte e differenziate, quali la pluralità di distinti pagamenti connaturata all’operazione stessa, come capita per il pagamento del corrispettivo di somministrazioni, o ancora nell’ipotesi di pagamenti distinti in conseguenza di un preventivo accordo contrattuale tra le parti (come l’ordinario pagamento a rate).

STUDIO BELCASTRO

E' pertanto legittimo trasferire in contanti ed in più soluzioni importi singolarmente inferiori a 2.500 euro, ma complessivamente pari o superiori a tale limite massimo, a condizione che il frazionamento in "rate" sia connaturato all'operazione stessa oppure sia conseguenza di un preventivo accordo fra le parti, mentre, al contrario, è assolutamente illecito realizzare pagamenti in contanti artificialmente frazionati inferiori a 2.500 euro per dissimulare il trasferimento di somme ingenti.

Alla luce di quanto sopra esposto, qualora un soggetto debba pagare un proprio fornitore per una fattura di valore complessivo superiore a 2.500 € (esempio € 10.000), sono legittimi eventuali pagamenti rateali per contanti per importi unitari inferiori alla soglia di 2.500 € ove le parti avessero convenuto in tal senso.

Tuttavia, al di là della linea possibilista sopra indicata (sia pur entro i limiti operativi sopra detti), si consiglia vivamente di effettuare sempre tutti i pagamenti con sistemi "tracciabili" evitando l'uso del denaro contante!

Qualora, viceversa, si debba necessariamente procedere a pagamenti frazionati in contanti, si consiglia di farne espressa menzione tra le parti con un accordo scritto oppure con l'esposizione in fattura del fatto che il pagamento della fornitura avverrà in più rate.

1.2 I rapporti tra Clienti e Studio

Facciamo a questo punto espresso richiamo alle nostre precedenti circolari emanate in materia (la n. 2 del 10/4/2006, la n. 13 del 22/10/2006, la n. 6 del 16/3/2008, la n.8 del 13/4/2008, la n. 11 del 6/7/2008, la n. 6 del 3/5/2009, la n. 9 del 6/6/2010 e la n. 11 del 9/10/2011), nelle quali abbiamo già abbondantemente tracciato i maggiori e gravosi obblighi introdotti a carico di alcune categorie professionali, tra cui anche quella dei dottori commercialisti, in tema di "lotta all'evasione, di lotta al "riciclaggio di denaro sporco" e di "lotta al terrorismo".

Più precisamente si tratta:

- dell'obbligo di "identificazione" dei propri clienti,
- dell'obbligo di conservazione delle "informazioni",
- **dell'obbligo di "segnalazione" delle operazioni attive o passive sospette a fini dell'antiriciclaggio e poste in essere dai propri clienti,**
- **dell'obbligo di "comunicazione" delle operazioni attive o passive superiori (oggi) ad € 2.500,00 effettuate dai propri clienti in contanti o con titoli al portatore.**

Tenuto ora conto del forte abbassamento del limite della "libera" circolazione del denaro, via via dalla vecchia soglia di € 12.500,00 alla nuova attuale ridotta soglia di € 2.500,00, appare assolutamente necessario ricordare ai nostri Clienti alcune importantissime considerazioni.

1.2.1 La “segnalazione” di operazioni sospette di “riciclaggio”

A titolo di mera informazione, **giacché la “qualità” dei clienti che frequentano lo studio non lascia dubbio ad alcuna possibile valutazione negativa**, si ricorda che è fatto carico al professionista di compiere una precisa valutazione delle caratteristiche soggettive ed oggettive delle transazioni poste in essere dai propri clienti.

In concreto **il professionista**, sulla base della propria esperienza e tenendo anche conto della capacità economica e dell’attività concretamente svolta dal proprio cliente, **deve segnalare al Ministero dell’Economia, “in via del tutto riservata”, ogni operazione che induca a ritenere che il denaro o che i beni investiti possano provenire da operazioni basate sulla violazione di una norma penale.**

A tal ultimo proposito è stato da più parti sostenuto che il riferimento **alle valutazioni che il dottore commercialista deve effettuare in tema di possibile obbligo di segnalazione di sospetto di presenza di operazioni di “riciclaggio di denaro sporco”** non debba riguardare solo le ovvie ipotesi in cui il reato presupposto verta in tema di mafia o di terrorismo ma, più semplicemente, debba riguardare anche a tutte le altre possibili ipotesi di possibile utilizzo di denaro derivante da una qualsiasi violazione penale: **si pensi, ad esempio, anche alla violazione fiscale penalmente rilevante.**

La violazione dell’obbligo di “segnalazione”, salvo che il fatto non costituisca addirittura un’ipotesi di reato, è punita con **la sanzione pecuniaria, posta a carico del professionista inadempiente, con un minimo del 5% ed un massimo del 50% dell’importo dell’operazione** posta in essere dal proprio cliente in violazione di legge.

1.2.2 La “comunicazione” delle operazioni in contanti superiori ad € 2.500,00

Qualora il professionista, nell’esercizio della propria attività, venga comunque a conoscenza della violazione del divieto di trasferimento di **denaro contante per un importo eguale o superiore ad € 2.500,00, ha l’obbligo di “comunicare” all’Ufficio Italiano Cambi anche tale violazione.**

Si tratta invero di un adempimento che non va confuso, neanche a livello lessicale, con quello relativo alla “segnalazione” delle operazioni sospette di “riciclaggio” di cui al punto precedente.

Nel senso che le “comunicazioni” riguardano solo la violazione della norma sulla circolazione del contante, mentre le “segnalazioni” riguardano il sospetto di un’operazione di riciclaggio (anche se, potenzialmente, la violazione “minor” potrebbe proprio rappresentare uno degli indici di presenza della violazione “maior”).

E’ evidente quindi che lo studio non potrà più annotare alcuna operazione finanziaria che superi € 2.500,00 (anche se in forma frazionata, qualora si riferisca ad una sola operazio-

ne) salvo che il cliente non evidenzi documentalmente che tale operazione è stata effettuata con idonei strumenti finanziari quali, ad esempio, la fotocopia degli assegni (circolari o bancari “non trasferibili”), la copia del bonifico bancario, ecc.

La violazione dell’obbligo di “comunicazione” è punita con la sanzione pecuniaria, posta a carico del professionista inadempiente, con un minimo del 3% ed un massimo del 30% dell’importo dell’operazione posta in essere dal proprio cliente in violazione di legge.

1.2.3 La “prima nota” cassa

Più in concreto occorre quindi che tutti i clienti che gestiscono la propria contabilità in regime ordinario “per obbligo o per opzione”, comunichino allo studio tutte le operazioni finanziarie indicando le esatte modalità di pagamento e/o di incasso, nonché le più precise modalità di trasferimento di denaro sia in entrata che in uscita, predisponendo quindi una corretta e dettagliata “prima nota contabile”.

A tal proposito lo studio ha predisposto un semplice modello elettronico di “prima nota” costruito con l’ausilio di un foglio di calcolo “excell” che ogni collaboratore sarà ben lieto di descrivere e di offrire in sostituzione dei superati, ma sempre utilizzabili modelli cartacei.

2) ADDIZIONALE SULLE AUTO POTENTI

Con la Manovra estiva è stata introdotta un’addizionale sulle auto di grossa cilindrata, ossia su quelle autovetture e su quegli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose che superano la soglia minima dei 225 kw; detti mezzi pagheranno 10 euro in più per ogni kw superiore a tale limite minimo.

Detto maggiore importo dovrà essere versato per l’anno in corso entro e non oltre il 10 novembre prossimo venturo, mentre per il 2012 e gli anni a seguire, in occasione del pagamento della tassa automobilistica ordinaria annuale.

Il versamento deve avvenire solo tramite il modello F24, utilizzando il codice tributo 3364, specificando i dati anagrafici ed il codice fiscale del contribuente che effettua il versamento, specificando nel campo “tipo” la lettera A e nel campo “elementi identificativi” la targa del veicolo interessato ed infine indicando nel campo “anno di riferimento” l’anno di decorrenza della tassa automobilistica.

STUDIO BELCASTRO

In caso di omesso o insufficiente versamento è previsto il pagamento della sanzione pari al 30% dell'importo non versato.

3) BENI AZIENDALI USATI DAI SOCI

E sempre in tema di auto (ma anche di immobili e di altro) la Manovra estiva ha anche introdotto un altro elemento di controllo e verifica da adottare nei confronti delle società e dei loro soci e/o nei confronti dell'imprenditore e dei suoi familiari.

Detta norma stabilisce infatti che, al fine di garantire l'attività di controllo, nelle ipotesi di **beni d'impresa concessi in godimento dalle società ai propri soci e/o dagli imprenditori ai propri familiari**, la società e/o l'imprenditore concedente il bene in uso o il socio e/o il familiare che utilizzi detto bene hanno il dovere di comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai beni concessi in godimento.

Così facendo l'Agenzia delle Entrate potrà quindi prevedere la ripresa a tassazione della differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuale per la concessione in godimento di beni dell'impresa a favore di soci o familiari; infatti, in base alla norma appena introdotta, i costi relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci e o familiari per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento non sono ammessi in deduzione dal reddito imponibile della società e/o imprenditore concedente.

Inoltre, i soci e/o familiari che utilizzano detti beni dovranno dichiarare tra i redditi diversi detto "benefit" quantitativamente determinato in ragione della differenza tra il corrispettivo versato per l'utilizzo ed il valore normale del bene.

In caso di omissione della comunicazione, ovvero trasmissione della stessa con dati incompleti o non veritieri, è dovuta, solidalmente tra le parti, una sanzione amministrativa pari al 30% della differenza tra valore di mercato e la somma pagata dai soci.

ALLEGATI

Scadenario tributario di Novembre 2011

STUDIO BELCASTRO

PRECEDENTI CIRCOLARI 2011

Numero	Del	Argomento
01/2011	16.01.2011	Utilizzo dei crediti di imposte in compensazione Comunicazione operazioni iva non inferiori a 3 mila euro Autorizzazione compimento di scambi intracomunitari
02/2011	07.02.2011	I contratti di leasing immobiliare I finanziamenti del titolare sono ricavi aziendali non dichiarati Eliminazione dei crediti inesigibili Aumento degli interessi legali
03/2011	07.03.2011	Il corretto uso della carta carburante
04/2011	10.04.2011	Reverse charge su cellulari
05/2011	17.04.2011	Il Dps: Documento programmatico della sicurezza Le scadenze fiscali per l'anno 2011
06/2011	08.05.2011	La documentazione per la dichiarazione dei redditi 2010 La documentazione per il calcolo dell'Ici del 1° semestre 2011
07/2011	30.05.2011	La cedolare secca sugli affitti
08/2011	18.06.2011	Comunicazioni operazioni iva non inferiori a 3 mila euro
09/2011	06.07.2011	Appalti pubblici: tracciabilità dei flussi finanziari
10/2011	30.07.2011	Slittamento dei termini di versamento in agosto Chiusura dello studio per ferie
11/2011	09.10.2011	La Manovra-bis o di ferragosto
12/2011	22.10.2011	La Pec (Posta Elettronica Certificata) obbligatoria

STUDIO BELCASTRO

SCADENZARIO TRIBUTARIO

NOVEMBRE 2010

Martedì 15

- **Iva** – Scade il termine per l'emissione delle fatture differite relative alle consegne effettuate nel mese precedente (fermo restando l'obbligo del conteggio dell'iva dovuta con riferimento al mese di consegna dei beni e non al mese d'emissione della fattura)

- **Iva e Ritenute – Ravvedimento operoso** – Termine per le regolarizzazioni relative allo scorso mese di Settembre (versamenti di Ottobre) con il contestuale versamento della sopratassa ridotta al minimo (trenta giorni dalla data di scadenza originaria)

Mercoledì 16

- **Delega Unica - Modello F24** :
 - **Iva** – Liquidazione e versamento dell'iva relativa al mese precedente dovuta dai contribuenti mensili
 - **Iva** – Liquidazione e versamento dell'iva relativa al III trimestre dell'anno in corso anno dovuta dai contribuenti trimestrali (maggiorata dell'1,5%)
 - **Iva** – Liquidazione e versamento dell'iva relativa al III trimestre dell'anno in corso anno dovuta dai contribuenti ex art. 74 (senza alcuna maggiorazione)
 - **Ritenute** – Versamento delle ritenute alla fonte operate durante il mese precedente su tutti i tipi di reddito da assoggettare a ritenuta fiscale (a titolo di acconto o a titolo di imposta)
 - **Inps** – Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali derivanti da rapporto di lavoro dipendente e relativi al mese precedente
 - **Inps - Collaboratori** - Versamento da parte del committente del contributo Inps dovuto sui compensi pagati nello scorso mese ai collaboratori coordinati e continuativi (soggetti o meno ad altra forma di contribuzione previdenziale)
 - **Inps – Gestione commercianti ed artigiani** - Versamento della III rata dei contributi determinati in misura fissa sul minimale di reddito imponibile
 - **Inps – Lavoratori autonomi agricoli** – Versamento III rata contributi previdenziali dovuti per l'anno in corso
 - **Inps – Pescatori autonomi** – Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi al mese precedente

STUDIO BELCASTRO

- **Enpals** – Versamento contributi dovuti per il mese precedente
- **Inpdai** – Versamento mensile dei contributi previdenziali

- **Delega Unica – Modello F24 :**
 - **Imposte sui redditi – Persone fisiche titolari di partita iva, Società di persone e Società di capitali** – Termine per il versamento della quinta rata delle imposte (irpef, ired, irap ed addizionali regionali, provinciali e comunali) dovute a saldo per il 2010 ed in primo acconto per il 2011 e determinate con le dichiarazioni dei redditi – (con l’aggravio dello 0,4% e degli ulteriori interessi di rateazione)
 - **Inps – Gestione commercianti ed artigiani:** Termine ultimo per il versamento della quinta rata dei contributi Ivs a percentuale dovuti a saldo sui redditi conseguiti nel 2010 ed in acconto sui redditi previsti per l’anno 2011 – (con l’aggravio dello 0,4% e degli ulteriori interessi di rateazione)
 - **Inps – Contributo collaboratori:** Termine ultimo per il versamento della quinta rata del saldo e del primo acconto dovuto dai lavoratori autonomi senza Cassa di previdenza ed assistenza e per quelli che, quantunque già iscritti ad una Cassa di previdenza ed assistenza, percepiscono compensi derivanti da rapporti di collaborazione non assoggettabili al contributo previdenziale ed assistenziale previsto dalla propria Cassa – (con l’aggravio dello 0,4% e degli ulteriori interessi di rateazione)

- **Dichiarazioni di intento ricevute** – Termine per la comunicazione per via telematica delle dichiarazioni di intento ricevute dai propri fornitori “esportatori abituali o equiparati” durante il mese precedente

- **Accise – Imposte di fabbricazione** – Scade il termine per il versamento dell’accisa sui prodotti ad essa soggetti immessi in consumo nello scorso mese

- **Inpgi** – Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente

Domenica 20

- **Casagit – Fpi** – Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente

- **Enasarco** – Versamento contributi relativi al trimestre luglio-settembre

- **Conai** – Presentazione della dichiarazione mensile da parte dei produttori d’imballaggi

STUDIO BELCASTRO

Martedì 22

- **Preu – Prelievo unico erariale** – Versamento del Prelievo unico erariale sugli apparecchi da intrattenimento quale saldo del V periodo contabile (settembre-ottobre) calcolato al netto dei primi tre acconti già versati
- **Apparecchi da intrattenimento** – Versamento canone di concessione sugli apparecchi da intrattenimento relativo al V periodo contabile (settembre-ottobre)

Venerdì 25

- **Enpaia** – Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente
- **Enpals** – Mod. 031/R (spettacolo) e Mod. 031/SP (sportivi) – Denuncia dei contributi relativi al mese precedente
- **Intrastat** – Elenchi “mensili” operazioni intracomunitarie – Presentazione “telematica” agli Uffici Doganali degli elenchi mensili per le cessioni e per gli acquisti intracomunitari effettuati da quelle aziende che nel corso dello scorso anno abbiano effettuato cessioni ed acquisti intracomunitari “mensili” superiori a 50 mila Euro

Lunedì 28

- **Preu – Prelievo unico erariale** – Versamento del Prelievo unico erariale sugli apparecchi da intrattenimento quale I rata del VI periodo contabile (novembre-dicembre) da calcolarsi in ragione del 25% del Preu dovuto per il IV periodo contabile precedente (luglio-agosto)

Mercoledì 30

STUDIO BELCASTRO

- **Delega Unica – Modello F24 :**
 - **Imposte sui redditi – Soggetti non titolari di partita iva** – Termine per il versamento della quinta rata dell'irpef, e delle addizionali regionali, provinciali e comunali dovute a saldo per il 2010 ed in primo acconto per il 2011 e determinate con le dichiarazioni dei redditi – (con l'aggravio dello 0,4% e degli ulteriori interessi di rateizzazione) (**scadenza valida per il solo anno 2011**)
 - **Imposte sui redditi – Persone fisiche titolari di partita iva, Società di persone e Società di capitali** – Termine per il versamento delle imposte (irpef, ired, irap, addizionali regionali, provinciali e comunali e cedolare secca) dovute in secondo acconto per il 2011 e determinate con le dichiarazioni dei redditi
 - **Inps – Gestione commercianti ed artigiani:** Termine ultimo per il versamento dei contributi Ivs a percentuale dovuti in secondo acconto sui redditi previsti per l'anno 2011
 - **Inps – Contributo collaboratori:** Termine ultimo per il versamento del secondo acconto dovuto dai lavoratori autonomi senza Cassa di previdenza ed assistenza e per quelli che, quantunque già iscritti ad una Cassa di previdenza ed assistenza, percepiscono compensi derivanti da rapporti di collaborazione non assoggettabili al contributo previdenziale ed assistenziale previsto dalla propria Cassa

- **Iva** – Adempimenti mensili connessi all'emissione ed alla registrazione delle fatture

- **Scheda carburante** - Annotazione dei chilometri percorsi durante il mese da parte dei mezzi di trasporto utilizzati nell'esercizio dell'attività di impresa

- **Imposta di registro** – Scade il termine per eseguire la registrazione dei contratti di locazione d'immobili aventi decorrenza dal giorno 1° novembre e per eseguire il versamento annuale per i contratti pluriennali stipulati negli anni precedenti e la cui decorrenza ha avuto inizio il giorno 1° novembre del relativo anno

- **Iva intracomunitaria** – Emissione dell'autofattura da parte del cessionario o committente di un acquisto intracomunitario che non abbia ricevuto entro il precedente mese di ottobre la fattura (o l'abbia ricevuta con importo o indicazioni inesatte) relativa ad operazioni effettuate nell'ancora precedente mese di settembre

- **Fasi** – Versamento contributi relativi al IV trimestre dell'anno in corso

- **Assistenza fiscale – 730** – Scade il termine entro cui il sostituto di imposta (datore di lavoro per i soggetti ancora in forza lavoro o ente previdenziale per i pensionati) dovrà provvedere a trattenere sulla busta paga relativa al corrente mese di novembre le eventuali imposte a debito (per acconto sull'anno in corso) da versare poi all'Erario entro il 16 dicembre p.v..

- **Inps – Mod. DM 10/2** – Denuncia dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi al mese precedente (da inviare per via telematica o supporto magnetico)

STUDIO BELCASTRO

- **Dipendenti agricoltura** – Denuncia trimestrale (a mezzo Internet) della manodopera agricola occupata (operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato) contenente le giornate di lavoro effettuate e le retribuzioni relative al trimestre di riferimento

NOTA: Scadenze che cadono di sabato e/o in giorno festivo

- **I termini di prescrizione** che scadono in un giorno festivo o non lavorativo sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo (art. 2963 C.C.)
- **I termini di presentazione delle dichiarazioni e delle comunicazioni fiscali** che scadono di sabato sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo (artt. 2 e 8 bis Dpr 322/1998)
- **I termini di versamento fiscali e previdenziali** che scadono di sabato o in un giorno festivo o non lavorativo sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo (art. 6 c. 8 Dl 330/1994 e art. 18 c. 1 D.Lgs. 241/1997)